

Allegato alla proposta di delibera  
n. 1 del 14/01/2012  
Il Responsabile del Procedimento

ALLEGATO N° 3

N. 508/12 REG.PROV.COLL.  
N. 02719/2011 REG.RIC.

Copia Conforme



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

Esperto Geometra

Arch. Rosario Favitta

07 GEN 2019

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2719 del 2011, proposto da  
Monica Morgante, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco  
Stallone, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in  
Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

*contro*

il Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e  
difeso dall'avv. Anna Maria Impinna, con domicilio eletto presso  
l'Ufficio Legale del Comune, in Palermo, piazza Marina n. 39;

*per l'annullamento*

del silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza del 6.10.2011, con cui il  
ricorrente ha chiesto al Comune intimato di adottare le  
determinazione di propria competenza, volte a rendere edificabile



l'area di proprietà del ricorrente sita il località Partanna-Mondello, sulla quale gravavano vincoli preordinati all'esproprio già scaduti; ove occorra, della nota n. 720729 del 14.10.2011, con cui il predetto Comune ha comunicato al ricorrente che ogni determinazione in merito verrà adottata in sede revisione del P.R.G., già avviata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i relativi difensori, come da verbale;

rilevato che il ricorso appare fondato, anche alla luce della giurisprudenza espressa dalla Sezione (cfr., tra le tante, sent. nn. 2293/11, 690/11 e 1167\2009);

atteso infatti che, in linea generale, è noto come l'istanza dell'interessato affinché l'amministrazione adotti la nuova disciplina urbanistica - alla quale l'amministrazione è tenuta dunque a dare risposta, provvedendo, in assenza di cause ostative, alla destinazione urbanistica dell'area, resa « zona bianca » (art. 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) dalla decadenza del vincolo a carattere espropriativo - comporta, decorso il termine di legge, la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale, come avvenuto nella specie con il gravame in esame;

rilevato che nel caso di specie l'amministrazione si è limitata a formulare, con la nota parimenti impugnata, una risposta interlocutoria sulla cui base la rilocalizzazione dell'area in argomento verrà effettuata in sede di revisione del P.R.G. già avviato con l'adozione delle direttive generali di cui alla delibera di G.M. n. 57 del 2011;

considerato che, in proposito, costituisce *jus receptum* quello per cui non ha alcun valore provvedimento la redazione del mero schema di massima o delle direttive di un p.r.g. e permane integro l'obbligo amministrativo di adottare l'atto di pianificazione urbanistica che dia destinazione alla zona ove insiste il terreno di chi ricorre, divenuta « bianca » per effetto della decadenza dei vincoli, trattandosi di atti meramente interlocutori inidonei a far venir meno l'obbligo di provvedere, configurando piuttosto un comportamento elusivo dell'interesse pretensivo a che l'amministrazione comunale integri il piano regolatore (cfr. ad es. Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 29 maggio 2008, n. 478);

atteso che all'accoglimento del gravame consegue l'obbligo per l'amministrazione di provvedere sull'istanza al quale fine - tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia, e dell'ampia discrezionalità del Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio -, appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni 120 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente



sentenza;

Ritenuto che le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'amministrazione intimata di provvedere entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 500,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Roberto Valenti, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

*Ci rando Li*  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA SICILIA

Ufficio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Segretario della Segreteria  
*Heur*